

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ISTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE VAL D'ENZA, COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 04/12/2003 N. 24 E SS.MM.

TRA

La Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.", in virtù della deliberazione della Giunta regionale n° del;

E

l'Unione Val d'Enza, C.F. 91144560355, rappresentata dal Presidente ...

Richiamati all'interno del Capo III "Polizia amministrativa locale":

Ø l'art. 15 recante "Contributi regionali" il quale prevede:

- al comma 1 lettera a) che "la Regione concede contributi per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14";
- al comma 2 che "I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a)";
- al comma 3 che "i contributi sopradetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale";

Ø l'art. 14 "Corpo di polizia locale", al quale sono state apportate modifiche introdotte dall'articolo 9 della L.R. 19 luglio 2013, n. 8;

Dato atto che:

Ø la Regione Emilia-Romagna ha approvato:

- la Legge 21 dicembre 2012, n. 21 recante "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" con cui ha disciplinato anche il sistema delle gestioni associate delle funzioni fondamentali degli Enti Locali e tra queste la funzione di polizia locale;
- la Legge 19 luglio 2013, n. 8 con cui sono state apportate tra l'altro modifiche all'art. 14 "Corpo di polizia locale" della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e ha armonizzato le previsioni normative contenute nella legge regionale n. 24 del 2003 a quanto disciplinato dalla legge regionale n. 21 del 2012;

Ø la Giunta regionale:

- in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 14 comma 7 della Legge Regionale n. 24 del 04/12/2003, ha provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard ottimali di servizio delle strutture di polizia locale individuate con delibera 2071 del 2013, in sostituzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1179 del 2004;
- ha approvato, con deliberazione n. 293 del 10 marzo 2014, la determinazione dei criteri e delle modalità per la definizione degli accordi di programma per la concessione dei contributi previsti rispettivamente dall'articolo 15 comma 1 lett. a) e dall'articolo 15 comma 2, della L.R. 24/2003 e ss.mm;

Dato atto, inoltre, che:

- i Comuni di Canossa ha aderito all'Unione Val d'Enza in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 21/2012, mediante l'approvazione delibera di Consiglio n. 62 del 27/11/2013;
- il Comune di Canossa con delibera di Giunta n. 5 del 04/02/2014, ha conferito la funzione di polizia municipale all'Unione Val d'Enza;
- in data 22/04/2014 con delibera di Giunta n. 19 l'Unione Val d'Enza ha approvato il documento in cui si esprime al volontà politica programmatica di addivenire alla stipula di uno specifico Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna per la costituzione del Corpo di polizia municipale dell'Unione Val d'Enza;
- il corpo di polizia municipale dovrà raggiungere gli standard di servizio previsti dalla Legge Regionale n. 24 del 04.12.2003 e dalla delibera della Giunta Regionale n. 2071 del 23.12.2013 ed in particolare le caratteristiche strutturali minime previste per i corpi di polizia locale della Regione Emilia-Romagna;
- in data 29/04/2014 la Regione Emilia-Romagna riceveva la domanda finalizzata alla sottoscrizione del presente Accordo di programma e che la successiva istruttoria aveva inserito la stessa tra quelle ammesse a finanziamento;
- che la sopra citata domanda contiene, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 10.03.2014 in materia di "criteri e modalità per la sottoscrizione degli accordi di programma e per la concessione di contributi ex articolo 15 commi 1, lett. a) e 2:

A) un documento politico programmatico adottato nelle forme ritenute più opportune (dichiarazione dei Sindaci, delibera/e di Giunta, delibera/e di Consiglio) attraverso il quale si esprime la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma con la Regione per le finalità di cui alla presente delibera;

B) un progetto, articolato ordinariamente in un percorso triennale, che partendo dalla situazione di fatto illustri:

- le fasi di attuazione delle attività e la scansione temporale delle stesse;
- le risorse in conto investimenti attraverso le quali si intende qualificare la struttura di polizia locale, raggiungere gli obiettivi di cui al punto 2 ed eventualmente altri obiettivi oggetto di iniziativa

regionale (formazione, obiettivi derivanti da intese regionali o locali con le Autorità di pubblica sicurezza, ecc.);

- C) una dichiarazione di conformità delle divise, dei distintivi di grado e degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto agli art. 19 e 21 della legge 24/2003 o in alternativa il loro adeguamento come obiettivo necessario del primo anno di attuazione dell'Accordo di programma;
- D) una dichiarazione di sostanziale conformità del Regolamento del Corpo ai Regolamenti base adottati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali o in alternativa la sua adozione come obiettivo necessario dell'attuazione dell'Accordo di programma;
- E) l'individuazione nominativa di un unico referente per la fase istruttoria degli Accordi.

- che con deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 19/05/2014 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse a stipulare un accordo di programma di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) della legge regionale 24/2003 e l'indicazione dell'importo dei contributi che si propone di accordare ;

**tutto ciò premesso
si conviene e si sottoscrive il presente accordo di programma**

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma da stipulare tra la Regione Emilia Romagna e l'Unione Val d'Enza per conto e nell'interesse dei Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S. Ilario d'Enza e S. Polo d'Enza.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia Romagna e l'Unione Val d'Enza, quale ente delegato dai Comuni sopra ricordati per la gestione associata del corpo di Polizia Municipale, ponendosi come finalità:

- a) una razionale gestione della polizia locale da cui scaturisca, per effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente documento, l'adeguamento del citato corpo unico agli standard qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;
- b) il riconoscimento della gestione associata del corpo unico di polizia municipale dell'Unione Val d'Enza quale corpo ai sensi della L. R. 24/2003.

Articolo 3

Oggetto - interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi previsti per la realizzazione del progetto approvato dall'Unione Val d'Enza, che di seguito si specificano in:

- a) raggiungimento degli standard minimi di servizio individuati dalla Regione all'interno del nuovo ambito territoriale di riferimento;

- b) progressivo adeguamento agli standard raccomandati dalla Regione in termini di numero di operatori di Polizia Municipale;
- c) organizzazione del comando con centralizzazione di alcune funzioni e valorizzazione dei servizi di prossimità e della comunicazione verso la cittadinanza;
- d) adeguamenti tecnologici;
- e) organizzazione del comando e qualificazione personale.

Nel dettaglio gli interventi sono così schematizzati:

Intervento	Descrizione dell'intervento	Descrizione delle attività
a) Organizzazione della struttura e conseguente riqualificazione del personale conferito dagli enti partecipanti:	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del comando e dei servizi erogati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del comando in funzione della nuova strutturazione, attraverso la centralizzazione di alcune funzioni e valorizzazione dei servizi di prossimità. • Omogeneizzazione di strumenti e procedure tecnico-operative in modo da uniformare le diverse attività svolte su tutto il territorio dell'Unione.
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificazione del personale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo di un piano di formazione per la qualificazione del personale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento delle divise, dei distintivi di grado e degli altri segni di riconoscimento a quanto previsto dagli standard regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi e adeguamento alla normativa regionale di riferimento.
b) Adeguamento dell'organico:	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento agli standard regionali dell'organico con il raggiungimento di almeno 42 addetti corrispondenti all'80% dello standard minimo di cui alla DGR 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione dell'organico di n. 6 operatori di polizia municipale di cui n. 1 nell'anno 2014, di n. 2 nell'anno 2015 e di n. 3 nell'anno 2016; • promozione delle

	2071/2013, rispetto agli attuali 36	procedure di assunzione attraverso l'attuazione della Raccomandazione tecnica inerente le linee guida regionale di cui alla DGR 612/2013 in tema di "Promozione dell'immagine e del ruolo della polizia locale".
c) Adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di servizio previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 2071 del 23/12/2013:	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento dell'orario di servizio erogato, agli standard regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Progressiva implementazione dell'orario di servizio erogato, fino al raggiungimento di 12 ore medie giornaliere per 365 giorni all'anno
d) Adeguamento della centrale radio operativa rispetto agli standard individuati dalla delibera della Giunta Regionale n. 2071 del 23/12/2013:	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento della centrale radio operativa agli standard regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento della centrale radio operativa agli standard regionali.
e) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento e potenziamento delle strumentazioni tecniche 	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento delle strumentazioni tecniche ed informatiche alle esigenze emergenti; • Implementazione del sito internet della già Polizia Municipale in conformità a quanto contenuto nella DGR n. 612/13 "Promozione dell'immagine e del ruolo della polizia locale"; • Implementazione del parco veicoli rispetto alle nascenti esigenze.
	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione del

	del sistema regionale denominato Ril.Fe.De.Ur. per la ricezione e gestione delle segnalazioni/espos ti	sistema Ril.Fe.De.Ur., su tutti i comuni dell'Unione.
--	--	---

Articolo 4

Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi

Lo sviluppo del corpo di polizia municipale, tenuto conto delle direttrici sopra riportate, si articola in un arco temporale di 3 anni, così suddiviso:

Fase 1 - anno 2014 - si prospettano le seguenti attività:

- a) Analisi e pianificazione dell'assetto e dell'organizzazione che il Corpo dell'Unione dovrà avere;
- b) Analisi dello stato di fatto, implementazione ed omogeneizzazione delle attrezzature specialistiche e della modulistica in uso;
- c) Sviluppo di attività formative rivolte al personale;
- d) Incremento dell'organico di nr. 1 addetto di polizia municipale a tempo indeterminato;
- e) Promozione dei bandi di assunzione del personale conformemente alla Raccomandazione tecnica di cui alla DGR 612/2013.
- f) Acquisto di attrezzature specialistiche, tecnologiche ed informatiche finalizzate ad un ottimale svolgimento dei servizi di istituto;
- g) Adeguamento ed implementazione del parco veicoli.

Fase 2 - anno 2015 - si prospettano le seguenti attività:

- a) Incremento dell'organico di nr. 2 addetti di polizia municipale a tempo indeterminato;
- b) Promozione dei bandi di assunzione del personale conformemente alla Raccomandazione tecnica di cui alla DGR 612/2013.
- c) Estensione del sistema regionale di ricezione e gestione delle segnalazioni denominato Ril.Fe.De.Ur. a tutti i comuni dell'Unione;
- d) Adeguamento ed implementazione del parco veicoli;
- e) Implementazione del sito internet in conformità alla Raccomandazione tecnica di cui alla DGR 612/2013;
- f) Sviluppo di attività formative rivolte al personale;
- g) Acquisto di attrezzature specialistiche, tecnologiche ed informatiche finalizzate ad un ottimale svolgimento dei servizi di istituto;
- h) Promozione dell'immagine, del ruolo e delle attività svolte in aderenza alle linee guida regionali.

Fase 3 - anno 2016 - si prospettano le seguenti attività:

- a) Prosecuzione delle attività formative rivolte al personale;

- b) Acquisto di attrezzature specialistiche, tecnologiche ed informatiche finalizzate ad un ottimale svolgimento dei servizi di istituto;
- c) Promozione dell'immagine, del ruolo e delle attività svolte in aderenza alle linee guida regionali.
- d) Incremento dell'organico di nr. 3 addetti di polizia municipale a tempo indeterminato;
- e) Promozione dei bandi di assunzione del personale conformemente alla Raccomandazione tecnica di cui alla DGR 612/2013.
- f) Completamento del progetto e raggiungimento degli standard fissati dalla Regione.

L'Ente facente capo al corpo unico, comunicherà alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il piano delle attività relativo a quell'anno.

Articolo 5

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti negli art. 3 e 4 del presente Accordo di programma, si prevede il sostentamento delle seguenti spese di investimento:

Anno	Investimenti
2014	€ 25.000,00
2015	€ 25.000,00
2016	€ 7.142,86

Articolo 6

Obblighi assunti da ciascun partecipante

L'Unione, in qualità di ente di riferimento per la gestione associata del corpo di Polizia Municipale, si assume l'impegno a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente accordo nei tempi previsti dal precedente articolo 4. Si impegna inoltre a rendicontare le attività svolte secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7.

La Regione Emilia Romagna farà fronte al finanziamento relativo all'anno 2014 con un contributo quantificato in base al piano finanziario nell'importo massimo di €. 17.500,00 pari al 70% dell'importo di €. 25.000,00 quale onere presunto per l'anno 2014. Al finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nell'Accordo, si provvederà, nel rispetto delle indicazioni tecnico-operative che verranno applicate con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 dando atto che il presente Accordo, sotto il profilo delle implicazioni contabili indicate a valere sugli esercizi finanziari 2015 e 2016, rimane strettamente vincolato al verificarsi delle condizioni che legittimano l'effettiva esigibilità della spesa intesa come il momento in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza sulla base del cronoprogramma progettuale con riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata. Il contributo annuale non potrà

essere superiore al 70% delle spese di investimento ritenute ammissibili, per un importo massimo nel triennio di € 40.000,00.

Articolo 7

Rendicontazione sull'attuazione del programma

L'ente si impegna ad inviare entro 60 giorni dal termine di ciascuna fase di cui all'articolo 4 una relazione sull'attività di progetto svolta, nella quale si dichiara il rispetto degli impegni assunti per la fase di cui trattasi. La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo del progetto e potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare l'attuazione del programma.

Articolo 8

Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento regionale

Il contributo complessivamente indicato dalla Regione Emilia Romagna in base al presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione degli importi necessari alla realizzazione delle attività o di variazioni degli importi ascritti ai bilanci dell'Unione Val d'Enza, così come definito da questo atto. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli importi preventivati e definiti dal presente Accordo di programma, il contributo regionale complessivo resterà invariato. Alla assegnazione e concessione del contributo per l'arco temporale individuato nell'Accordo di programma, avuto a riferimento quanto indicato all'art. 6 che precede, si provvederà con atti del Dirigente regionale competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per gli anni da 2015 a 2016 a presentazione da parte dell'Unione Val d'Enza del piano dettagliato indicante lo sviluppo temporale delle fasi di realizzazione degli interventi/lavori/forniture, così come previsto all'art. 4 che precede e del cronoprogramma della spesa in ragione di quanto indicato nel D.Lgs. 118/2011.

La liquidazione del contributo annuo regionale, che potrà essere oggetto di rivisitazione in ragione degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 118/2011, è disposta con appositi atti formali del Dirigente regionale competente, per stati d'avanzamento, come di seguito indicato:

- il 50% da riconoscere secondo le seguenti modalità diverse tra l'esecuzione di lavori e gli acquisti/forniture dando atto che per gli anni 2015 e 2016 sarà necessaria la presentazione del cronoprogramma della spesa:

Lavori:

- a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà la delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e il verbale consegna lavori;
- b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la delibera di approvazione del progetto esecutivo con indicazione dei mezzi di copertura finanziaria e la comunicazione/dichiarazione di inizio lavori.

Acquisti/forniture:

provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti per gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura finanziaria.

- il saldo a conclusione delle attività previste per l'anno a cui si fa riferimento e a presentazione di:

1) una relazione sull'attività di progetto;

2) per i Lavori:

a) per lavori dati in appalto a terzi soggetti occorrerà il certificato di regolare esecuzione/collaudato approvato dall'Ente indicante l'ammontare delle spese sostenute;

b) per lavori in economia o amministrazione diretta occorrerà la determina di approvazione relativa al rendiconto della spesa sostenuta o certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto dal direttore dei lavori, regolarmente approvato.

per gli Acquisti/forniture:

provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 9

Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione

La Regione Emilia-Romagna e l'Unione Val d'Enza costituiscono un Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione del presente Accordo di programma, composta da propri referenti individuati rispettivamente nel dott. Gian Luca Albertazzi e nel dott. Alberto Sola per la Regione Emilia-Romagna e nel dott. Franco Drigani per l'Unione Val d'Enza. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento, nominano ulteriori referenti. Il Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione:

a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti dell'Unione, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;

b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:

- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;

- che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;

c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte dell'ente sottoscrittore dell'accordo, la Regione Emilia Romagna, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le

quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 11

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo del progetto sopra indicato, di anni 3 e la sua scadenza viene individuata al 31/12/2016, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2017.

In presenza di particolari circostanze il presente Accordo di programma potrà essere prorogato su richiesta dell'Unione Val d'Enza. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Dirigente regionale competente che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 12

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Vicepresidente

Per l'Unione Val d'Enza

Il Presidente